



Ministero dell'Università, della Ricerca e dell'Istruzione
Istituto Comprensivo Statale di scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
“Mantegna – Bonanno”

Via Bologni, 4 – 90136 Palermo

Tel. 091/6680889 - 091/6682850 - Fax.091/6688198

PAIC85300A - C.F. 97164850824

Email paic85300a@istruzione.it paic85300a@pec.istruzione.it

Sito : www.icsmantegnabonanno.edu.it

- Ai docenti:

Buonocore Luisa

Castelli Giuseppa

Di Piazza Raffaella

Gemelli Daniela

Gentile Rosa

Sannasardo Giuseppe

- Al DSGA

- Alle famiglie degli alunni

- Bacheca

- Sito web scuola

E P.C. A tutto il personale

OGGETTO: DECRETO di nomina degli Addetti alla vigilanza sul divieto di fumo in tutti i locali dell'edificio scolastico e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTA la Legge 11 novembre 1975, n. 584;

VISTA la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 in Gazzetta Ufficiale N. 15 del 20 Gennaio 2003 (art. 51 tutela non fumatori) - Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione; **VISTA** la Legge 448 del 28 dicembre 2001 - DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO - Art. 52 comma 20 (aumento delle sanzioni per la violazione del divieto di fumo previste dall'art. 7 legge 584/1975);

VISTA la Legge 30 dicembre 2004, n. 311 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)" Commi 189-191(aumento delle sanzioni per la violazione del divieto di fumo previste dall'art. 7 legge 584/1975)

VISTA la Direttiva del Presidente Consiglio dei Ministri del 14/12/1995 - Divieto di fumo indeterminati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici;

VISTA la Legge 31 ottobre 2003, n.306. art. 7;

VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2003 -

Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (e i relativi allegati tecnici); **VISTA** la CIRCOLARE 28 marzo 2001, n. 4 Ministero Sanità - "Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo";

VISTO il Decreto Ministero della Salute - Circolare 17 dicembre 2004 - Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori;

VISTI gli Atti di Intesa STATO – REGIONI in materia di divieto di fumo del 21.12.95, del 24.07.2003 e del 16.12.2004;

VISTO il Decreto Legge n.104/2013 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.214 del 12/09/2013);

VISTE le Linee guida Protocollo scolastico sicurezza COVID;

CONSIDERATA l'organizzazione complessiva dell'Istituzione scolastica ;

RITENUTO che l'incarico in questione possa essere svolto adeguatamente da dipendenti di questo Istituto ;

NOMINA

gli addetti alla vigilanza e all'accertamento delle infrazioni al “divieto di fumo” previste dalla citata normativa:

Prof. ssa Gemelli Daniela (plesso centrale)

Ins.te Gentile Rosa (plesso centrale)

Ins.te Di Piazza Raffaella (plesso infanzia Mantegna)

Prof.ssa Buonocore Luisa (plesso Bonanno)

Prof re Sannasardo Giuseppe (plesso Borsellino)

In caso di assenza dei suddetti docenti , i seguenti dirigenti/preposti di plesso li sostituiranno:

Lipari Francesca (plesso centrale)

Lo Voi Alessandra (plesso Infanzia Mantegna)

Patanè Patrizia (plesso Bonanno)

Prof.ssa Castelli Giuseppa (plesso Borsellino)

COMPITI DEGLI ADDETTI ALLA VIGILANZA DIVIETO DI FUMO:

- Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi in cui vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza dell'applicazione del divieto;
- richiamare formalmente i trasgressori all'osservanza del divieto di fumare;
- accertare le infrazioni, contestare immediatamente al trasgressore la violazione;
- redigere il verbale di contestazione;
- notificare il verbale, ovvero, quando non sia disponibile provvedervi immediatamente, assicurarne la notifica a mezzo posta (entro 90 giorni dall'accertamento dell'infrazione), secondo la procedura prevista.

Si riportano ivi le Disposizioni operative per l'applicazione della normativa antifumo.

Disposizioni

In applicazione del D.L. 104 del 12.09.2013 **si dispone il divieto di fumare in tutti i locali dell'Istituto e nelle relative pertinenze esterne.**

Destinatari

La presente disposizione è diretta a tutto il personale dell'Istituto, alle famiglie e a quanti dovessero trovarsi, anche occasionalmente, all'interno dei locali e delle pertinenze esterne dell'Istituto.

Modalità di contestazione della violazione

Accertata l'infrazione, i funzionari incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumare informano il trasgressore, che ha violato la normativa antifumo.

Richiedono al trasgressore un documento valido di identità, per prendere nota delle esatte generalità del suo indirizzo, al fine di redigere il verbale di accertamento della violazione.

In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento da parte del trasgressore, si cercherà di identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora si riesca a identificare, con le generalità complete, il contravventore allontanatosi, sul verbale, in luogo della dichiarazione del trasgressore, andrà apposta la nota: "Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale".

Nel caso in cui il trasgressore si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, in luogo della dichiarazione del trasgressore, si inserisce l'annotazione: "È stato richiesto al trasgressore se voleva fare trascrivere nel verbale le proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere le proprie osservazioni sia di ricevere il verbale".

Notificare il verbale al contravventore che deve firmarlo per conoscenza, con la facoltà di aggiungervi eventuali osservazioni da riportare fedelmente.

In caso di mancata notifica, trasmettere agli uffici amministrativi il verbale perché venga notificato, ai sensi dell'art. 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, al domicilio del trasgressore, tramite raccomandata RR, entro 90 giorni dall'accertamento, secondo la procedura di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.

SANZIONI

Per effetto della legge 3/2003, come modificata dalla legge 30.12.2004 n° 311, la sanzione amministrativa per i trasgressori è stabilita nel pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. L'importo della sanzione è raddoppiato se la violazione è avvenuta in presenza di donne in evidentestato di gravidanza o di bambini fino a dodici anni (da € 55,00 a € 550,00).

In caso di mancato pagamento o di notifica dello stesso, entro il 60° giorno dalla data dell'accertamento o della comunicazione a mezzo posta, gli uffici amministrativi provvederanno a informare il Prefetto territorialmente competente trasmettendo copia del verbale con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Laura Bisso

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 del D.lgs.n. 39/1993*